

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'iniziativa dei senatori COSTA e FIRRARELLO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione di crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro posizioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici, debbono essere necessariamente studiate per comprendere le patologie che in epoche diverse hanno interessato il sistema bancario italiano; ciò al fine:

a) di evitare che in avvenire quanto si è verificato possa ripetersi;

b) di non vanificare il costo sociale per operazioni di risanamento o indennizzo o sgravi fiscali per le Banche suddette;

c) di stabilire se il fenomeno della settentrionalizzazione del sistema bancario meridionale poteva evitarsi e comunque può essere fermato per evitare il realizzarsi di una rapina storica del risparmio a danno delle popolazioni meridionali;

d) stabilire cosa fare per il riequilibrio del mercato creditizio tra Mezzogiorno e il resto d'Italia (con particolare riferimento ai tassi).

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le cause che hanno determinato le gravi perdite di bilancio del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison».

2. La Commissione deve in particolare accertare le cause che hanno portato alle gravi perdite di bilancio delle Banche suddette al fine di:

a) evitare che in avvenire quanto si è verificato possa ripetersi;

b) non vanificare il costo sociale per operazioni di risanamento o indennizzo o sgravi fiscali per le Banche suddette;

c) stabilire se il fenomeno della settentrionalizzazione del sistema bancario meridionale poteva evitarsi e comunque può essere fermato per evitare il realizzarsi di «saccheggio e spoglio storico» del risparmio a danno delle popolazioni meridionali;

d) stabilire cosa fare per il riequilibrio del mercato creditizio tra Mezzogiorno e il resto d'Italia (con particolare riferimento ai tassi).

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Re-

pubblica al di fuori dei componenti della medesima Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 3.

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte sulla stessa materia da altre autorità.

Art. 4.

1. La Commissione presenta al Senato della Repubblica la relazione conclusiva dei suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. I senatori che dissentano possono presentare una o più relazioni di minoranza.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

4. I verbali delle sedute, nonchè gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, sono pubblicati salvo decisione contraria della stessa Commissione.

Art. 5.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari per il suo funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

